

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00



Nella sentenza in commento, il Giudice di Pace, dopo aver premesso che lo sgravio della cartella esattoriale è la procedura attraverso la quale l'Ufficio dell'ente creditore che ha inviato all'Agente di riscossione l'ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all'agente della riscossione stesso, un provvedimento nel quale annulla tutto o in parte l'ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute le somme richieste, ha ritenuto l'inammissibilità della domanda mancando, nel caso in esame, una prova in merito alla conoscenza dell'annullamento delle cartelle, mancando la prova del sollecito del provvedimento di sgravio all'Ente e risultando omessa la vocatio in ius dei soggetti titolari dell'obbligo a procedere allo sgravio (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 10 dicembre 2016).



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA

Il provvedimento di sgravio di cartelle esattoriali annullate va chiesto all'ente creditore (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 10585/16 RGNR

Assegnata a sentenza il 9/12/16

promossa da

LLL Vincenzo, nato ad <...> (Na) il <...>, CF. <...>, ivi residente in Via <...>, rapp. e dif.
dall'avv. <...>, C.F. <...>, giusta procura in calce alla citazione ed entrambi elett. dom.ti in <...>
(Na) in Via <...>, fax: 081. <...> pec: <...>@legalmail.it- parte attrice –

CONTRO

Il provvedimento di sgravio di cartelle esattoriali annullate va chiesto all'ente creditore (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00

Equitalia Sud S.p.A - Agente della riscossione per la Provincia di Napoli , con sede in Napoli alla via Bracco , 20 in persona del sig. <...> , responsabile p.t del Contenzioso Regionale Ordinario di Equitalia Sud — Regione Campania — incorporante di Equitalia Polis s.p.a rapp.ta e difesa per procura in calce alla comparsa dall'avv. <...> (CF <...>) presso la quale è elett.te dom.ta in <...> (NA) via <...> (pec. <...>@pecavvocatinola.it fax 081 <...> — 081. <...>) -opposta-;

OGGETTO: Opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI: Come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il provvedimento di sgravio di cartelle esattoriali annullate va chiesto all'ente creditore (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 .

La domanda proposta dalla parte attrice ex art. 615 c. p.c. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della iscrizione nei ruoli esattoriale di somme portate da cartelle annullate con sentenza n. 540/13 resa dal GDP di ACERRA in data 21/12/12- 14/2/13 deve ritenersi inammissibile .

Invero, va detto che , l'opposizione all'esecuzione esattoriale è ammissibile qualora si tratti di entrate non tributarie (avendo il d.lgs 46 del 1999 modificato il d.p.r. 603/73) :

1) allorquando si deduce la mancata notificazione del verbale o della ordinanza ingiunzione (Cass. Sez. Unite 562 del 10/8/2000);

2) Allorquando si facciano valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (PAGAMENTO; PRESCRIZIONE; MORTE DELL'INTIMATO) ed allorquando si deducano VIZI DI REGOLARITA' FORMALE DELLA CARTELLA ESATTORIALE (ad esempio nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nei casi di cui al punto 2, si tratta di una vera e propria opposizione all'esecuzione con tutte le conseguenze del caso, per cui in caso di opposizione all'esecuzione proposta anteriormente all'inizio della medesima, la competenza si determina in base alle regole della legge 689/81; mentre nel caso di opposizione all'esecuzione successiva all'esecuzione o in caso di opposizione agli atti esecutivi per i vizi relativi alla regolarità formale della cartella, la cognizione compete sempre al Tribunale.

Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, quindi, l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.

Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto, alla luce della recente riforma, nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi, altrimenti, la decadenza dal potere di impugnare e, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 617 c.p.c. va proposta nel termine di giorni 20 dalla notifica, nel caso di opposizione all'esecuzione, la stessa va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e, non solo non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/06), ma nemmeno ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma (l'art. 615 c.p.c.), opera solo un discrimine sulle modalità di presentazione della

Il provvedimento di sgravio di cartelle esattoriali annullate va chiesto all'ente creditore (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00

opposizione (con citazione ovvero con ricorso), in considerazione del fatto che l'esecuzione sia già cominciata o meno.

In presenza di un estratto di ruolo, anche se dopo un lungo decorso di tempo rispetto alla data di notifica della cartella si giustifica, qualora si voglia far valere l'eccezione di prescrizione, l'opposizione ex art. 615 c.p.c., e qualora si tratti di somme relative a sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada, si giustifica l'opposizione dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace.

Sul punto si deve anche chiarire che la presente opposizione non può definirsi opposizione all'estratto di ruolo, quanto, piuttosto, opposizione alla esecuzione con riferimento ad una pretesa attestata dall'estratto di ruolo ed in quanto tale, giustificabile ed ammissibile anche per le considerazioni che qui di seguito si riportano:

In effetti, sebbene l'estratto di ruolo non possa essere oggetto di autonoma impugnazione e debba essere impugnato unitamente all'atto impositivo che viene notificato di regola con la cartella, nel caso di specie il ricorso viene proposto in virtù dell'illegittimità delle cartelle esattoriali che nell'estratto di ruolo vengono indicate come notificate, di talché appare di tutta evidenza che nessun ostacolo può frapporsi al ricorso avverso le pretese portate dalle cartelle esattoriali menzionate nel ruolo.

La cartella esattoriale, come detto, è sicuramente un atto impugnabile e tanto è stato

Il provvedimento di sgravio di cartelle esattoriali annullate va chiesto all'ente creditore (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00

confermato anche da una recente sentenza della nona sezione della CTP di Bari, la n. 27/09/2013.

Tale statuizione è particolarmente significativa sia perché resa successivamente alla pronuncia n. 6610/2013 della Corte di Cassazione, sia perché essa rimette in discussione l'impugnabilità degli estratti di ruolo, confermando il precedente orientamento della Suprema Corte (sentenze n. 15946/2010 e 724/2010), ritenendo l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile.

L'inidoneità dell'estratto di ruolo a provare il contenuto della cartella di pagamento, confermata dalla Commissione Provinciale di Bari, è un principio già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16929 del 4 ottobre 2012.

In particolare, nella richiamata pronuncia la Prima Sezione della Corte di Cassazione effettivamente sancisce che l'estratto di ruolo non prova la notifica della cartella per due ordini di motivi:

a) poiché l'estratto, in quanto tale, è meramente riproduttivo di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice, che però se ne vuole avvalere in giudizio.

b) poiché l'estratto è dichiarato conforme dallo stesso concessionario il quale non ha potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati.

Correttamente, quindi, la Suprema Corte ha precluso all'estratto di ruolo la forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella.

Conseguentemente, se il Concessionario della riscossione intende provare la notifica della cartella di pagamento, come confermato dalla CTP barese, deve produrre la copia completa della cartella di pagamento.

Circa l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo in caso di mancata notifica della relativa cartella appare opportuno segnalare la pronuncia della CTP di Caserta, resa con sentenza n. 369/2013.

Invero, l'art. 19 D. Lgs. 546/92 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso), prevede espressamente l'impugnazione sia della cartella che del ruolo.

Tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass. n. 10672/2009 e Cass. S.U. n. 11087/10).

Il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cassazione n. 17202/2009).

In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. (Cass. sent. n. 21045/2007 e 27385/2008, nonché l'ord. n. 15946/10).

Deve pure dirsi che, con una recentissima sentenza resa in Corte di Cassazione , seconda sezione civile, n. 3751/16 , i giudici di legittimità hanno affermato che " una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/81 ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo esecutivo".

Con riferimento al caso in esame, parte istante richiede una pronuncia di accertamento negativo del credito di cui agli estratti di ruolo, sul presupposto dell'intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali con la sentenza resa dal GDP sopra richiamata.

Tuttavia, va detto che, non solo manca la prova del passaggio in giudicato della sentenza con cui l'annullamento sarebbe stato disposto; soprattutto manca la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza agli Enti creditori che sono gli unici soggetti legittimati ad emettere provvedimento di sgravio.

Lo sgravio della cartella esattoriale non è altro, infatti, che la procedura attraverso la quale l'Ufficio dell'ente creditore che ha inviato all'Agente di riscossione l'ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all'agente della riscossione stesso, un provvedimento nel quale annulla tutto o in parte l'ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute le somme richieste.

Mancando una prova in merito alla conoscenza dell'annullamento delle cartelle e mancando la prova del sollecito del provvedimento di sgravio all'Ente; risultata omessa la vocatio in ius dei soggetti titolari dell'obbligo a procedere allo sgravio, la domanda così come proposta deve ritenersi inammissibile .

Il provvedimento di sgravio di cartelle esattoriali annullate va chiesto all'ente creditore (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00

Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese e delle competenze di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LLL VINCENZO contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA così provvede:

Dichiara la inammissibilità della domanda;

Compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Così deciso in Nola il 10/12/2016

Il provvedimento di sgravio di cartelle esattoriali annullate va chiesto all'ente creditore (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Mercoledì 21 Dicembre 2016 00:00

IL GIUDICE DI PACE

DOTT.SSA MARIA CUOMO